DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1977

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Francia in conformità della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(77/523/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata dalla direttiva 76/837/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il 15 giugno 1977, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, il governo francese ha notificato i decreti del 14 febbraio 1977 relativi :

— alla modificazione del volume degli investimenti che possono beneficiare d'aiuti statali nel settore suino e

— alla modificazione dell'aiuto annuo alla tenuta di una contabilità di gestione ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce delle disposizioni notificate, se la regolamentazione vigente in Francia per l'applicazione della direttiva 72/159/CEE e formante oggetto della decisione 77/207/CEE della Commissione, del 2 marzo 1977 [3], risponde tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che i predetti decreti soddisfano alle condizioni della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Visti i decreti del 14 febbraio 1977 relativi alla modificazione del volume degli investimenti che possono beneficiare d'aiuti statali nel settore suino e alla modificazione dell'aiuto annuo alla tenuta di una contabilità di gestione, le disposizioni vigenti in Francia ai fini dell'applicazione della direttiva 72/159/CEE rispondono tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva succitata.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.
[3] GU n. L 64 del 10. 3. 1977, pag. 15.